

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ AUTISMO VIVO ”

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

(ONLUS)

Art.1

Costituzione

L'Associazione ha lo scopo di :

1. Valorizzare il ruolo della famiglia come primaria componente educativa e creare luoghi di incontro e di coordinamento stabile per i familiari di soggetti di cui all'articolo 1;
2. svolgere ed organizzare attività di volontariato per i suddetti soggetti anche ai sensi della legge 266/91;
3. collaborare, sostenere il lavoro, stimolare la ricerca delle "équipe", degli operatori sanitari, degli educatori che si occupano di disturbi generalizzati di sviluppo e di autismo allo scopo di promuovere la diffusione delle esperienze acquisite nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi miranti all'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
4. promuovere la diffusione, anche allo scopo di pervenire a diagnosi precoci, dell'informazione sull'autismo a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori sanitari mediante corsi di aggiornamento, convegni e materiali appositamente studiati e preparati;
5. stabilire rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici (ASL, Enti Locali, Scuole, Istituti di ricerca e di cura) e con le strutture riabilitative ed educative private e convenzionate al fine di promuovere e migliorare gli interventi socio-sanitari, riabilitativi, educativi, ricreativi, sportivi per i suddetti soggetti;
6. stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e non lucrative per promuovere la cultura dell'integrazione e per contribuire a sviluppare servizi sempre migliori a favore dei portatori di handicap;
7. sollecitare la costituzione di un Osservatorio Regionale sull'Autismo;

Art.2

Finalità

L'Associazione ha lo scopo di :

1. Valorizzare il ruolo della famiglia come primaria componente educativa e creare luoghi di incontro e di coordinamento stabile per i familiari di soggetti di cui all'articolo 1;
2. svolgere ed organizzare attività di volontariato per i suddetti soggetti anche ai sensi della legge 266/91;
3. collaborare, sostenere il lavoro, stimolare la ricerca delle "équipe", degli operatori sanitari, degli educatori che si occupano di disturbi generalizzati di sviluppo e di autismo allo scopo di promuovere la diffusione delle esperienze acquisite nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi miranti all'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
4. promuovere la diffusione, anche allo scopo di pervenire a diagnosi precoci, dell'informazione sull'autismo a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori sanitari mediante corsi di aggiornamento, convegni e materiali appositamente studiati e preparati;
5. stabilire rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici (ASL, Enti Locali, Scuole, Istituti di ricerca e di cura) e con le strutture riabilitative ed educative private e convenzionate al fine di promuovere e migliorare gli interventi socio-sanitari, riabilitativi, educativi, ricreativi, sportivi per i suddetti soggetti;
6. stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e non lucrative per promuovere la cultura dell'integrazione e per contribuire a sviluppare servizi sempre migliori a favore dei portatori di handicap;
7. sollecitare la costituzione di un Osservatorio Regionale sull'Autismo;

8. promuovere, costituire, acquisire ed amministrare strutture di soggiorno, riabilitative, educative, ricreative, lavorative a favore di soggetti affetti da autismo o da disturbi generalizzati di sviluppo.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art.3 Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo.
2. La domanda di adesione dell'aspirante aderente dichiarata di accettare senza riserve lo statuto della organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
 - 4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito, è previsto solo il rimborso delle spese documentate.

Art.4 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a partecipare alle attività promosse dall'organizzazione ad usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato direttivo;
 - il presidente;
 - il collegio dei probiviri
 - il collegio dei revisori dei conti

Art.6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria almeno una

1. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea, è composto da cinque membri ed è rinnovato ogni biennio.
2. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del direttivo stesso. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o per raccomandata o via e.mail.
5. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il presidente;
 - nominare il segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 7 Comitato direttivo

1. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, l'assemblea, da tenersi il giorno successivo alla medesima ora e nel medesimo luogo, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
4. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
5. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Collegio dei revisori dei conti

Art. 12

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Collegio dei probiviri

Art. 11

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Segretario

Art. 10

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Vice Presidente

Art. 9

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti e dura in carica per 1 anno rieleggibile.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 3°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio e convoca le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Presidente

Art. 8

3

Norma di rinvio

Art. 19



Modifiche allo statuto

Art. 18

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Bilancio

Art. 17

non possono essere eletti alle cariche sociali.

A circular postmark from New York, dated 4 MAR 07. The text "NEW YORK" is at the top and "NEW YORK" is at the bottom. The date "4 MAR 07" is in the center.

1) Sea level

Il Prossimo accanto le ragioni convergenti di

3. 4. der gesamte Staat

gusto e all'ordine del giorno
Sul ~~il~~ ^{il} ~~quinto~~ ^{quinto} ~~del~~ ^{del} ~~10~~ ¹⁰ ~~passato~~ ^{passato} ~~di~~ ^{di} ~~ora~~ ^{ora}

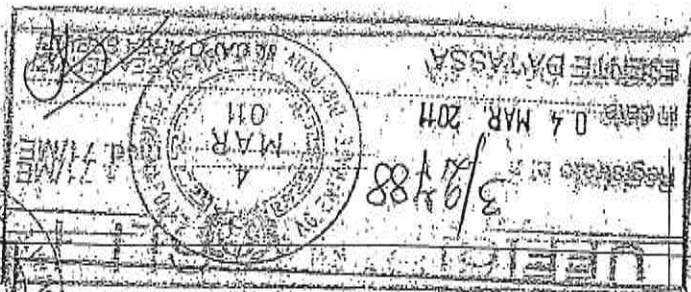
~~no se motivaron para ir a la escuela siguiente a~~

Office of
the Secretary

ASSOCIAZIONE
"AUTISMOVO"
Via Atellana N°83
80027 Frattamaggiore (NA)
C.F.: 95113910632

1. Imazverri
 2. From Ben-e-fa
 3. Conrad Beagalla
 4. Siobhán MacCol. P.
 5. Madala Rona
 6. Amos Vato
 7. 1/2
 8. Good Luck
 9. Grads West no
 10. Shen-Tina

Direzione Provinciale di Napoli
 Ufficio Territoriale di Napoli I
 3/9/88
 REGISTRATO AL N. 3/9/88
 0 MAR. 2011
 Data versam
 TOTALE VERSATO €
 IL DIRETTORE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AUTISMO VIVO"

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

(ONLUS)

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita fra genitori, familiari e tutori di persone affette da autismo o da disturbo generalizzato dello sviluppo - intendendo con esse le sindromi definite a livello internazionale dal DMS IV e I.C.D. 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - con sede in Frattamaggiore (NA) alla via Atellana n° 83, l'organizzazione di volontariato denominata "Autismo vivo", di seguito detta Associazione, ai sensi della legge 266/91.

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2

Finalità

L'organizzazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ha lo scopo di:

1. valorizzare il ruolo della famiglia come primaria componente educativa e creare luoghi di incontro e di coordinamento stabile per i familiari di soggetti di cui all'articolo 1;
2. collaborare, sostenere il lavoro, stimolare la ricerca delle "équipe", degli operatori sanitari, degli educatori che si occupano di disturbi generalizzati di sviluppo e di autismo allo scopo di promuovere la diffusione delle esperienze acquisite nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi miranti all'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
3. promuovere la diffusione, anche allo scopo di pervenire a diagnosi precoci, dell'informazione sull'autismo a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori sanitari mediante percorsi di aggiornamento, convegni e materiali appositamente studiati e preparati;
4. stabilire rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici (ASL, Enti Locali, Scuole, Istituti di ricerca e di cura) e con le strutture riabilitative ed educative private e convenzionate al fine di promuovere e migliorare gli interventi socio-sanitari, riabilitativi, educativi, ricreativi, sportivi per i suddetti soggetti;
5. stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e non lucrative per promuovere la cultura dell'integrazione e per contribuire a sviluppare servizi sempre migliori a favore dei portatori di handicap;

6. sollecitare la costituzione di un Osservatorio Regionale sull'Autismo.
7. promuovere ed organizzare laboratori e centri per l'aggregazione ed integrazione di soggetti affetti da autismo o da disturbi generalizzati di sviluppo.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art.3 Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indignità deliberata dal comitato direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito, è previsto solo il rimborso delle spese documentate.

Art.4 Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare e ad essere eletti alle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a partecipare alle attività promosse dall'organizzazione ad usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5 Organi

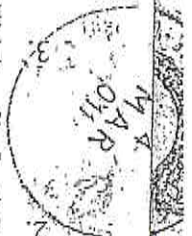
1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'assemblea
 - il comitato direttivo
 - il presidente
 - il collegio dei probiviri
 - il collegio dei revisori dei conti

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o per raccomandata o via e-mail.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, l'assemblea, da tenersi il giorno successivo alla medesima ora e nel medesimo luogo, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
5. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei probviri
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 7
Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea, è composto da cinque membri ed è rinnovato ogni biennio.
2. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del direttivo stesso. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o per raccomandata o via e-mail.
5. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;



- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone a spesa;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti e dura in carica per 1 anno rieleggibile.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 3°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio e convoca le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 9

Vice Presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti;
 - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.



1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Collegio dei probiviri
Art. 11

Collegio dei revisori dei conti
Art. 12

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Gratuità e durata delle cariche
Art. 13

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

Risorse economiche
Art. 14

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati nelle mani del segretario.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

*Art.15
Norme sullo scioglimento*

1. In caso di scioglimento dell'organizzazione i beni saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 266/91.
2. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, convocata con almeno 45 giorni di anticipo dalla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

*Art.16
Quota sociale*

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

*Art.17
Bilancio*

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

*Art.18
Modifiche allo statuto*

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal direttivo e/o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

*Art.19
Norma di rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.